

VOLONTARI AGORDINI SAN MARTINO ONLUS



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Si sono riuniti in seconda convocazione ad Agordo nella sala riunioni dell'Auditorium del centro parrocchiale alle ore 15.00 del giorno 29 agosto 2020 i soci dell'Associazione Volontari Agordini San Martino ONLUS per discutere il seguente OdG:

1. Relazione sull'attività 2019;
2. Lettura e approvazione bilancio consuntivo 2019;
3. Lettura e approvazione bilancio di previsione 2020;
4. Lettura e approvazione nuovo Statuto.
5. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea Scussel Carlo, il quale nomina segretario verbalizzante Campedel Fabrizio, e verificata l'esistenza delle condizioni previste dallo Statuto per le Assemblee Straordinarie, essendo presenti 24 soci più 15 deleghe valide su 53 soci iscritti, dichiara valida la seduta ed apre i lavori.

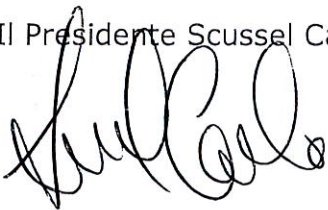
1. Il Presidente, relaziona sulle molte attività svolte anche nel 2019. (in allegato la relazione completa). Le attività che impegnano più volontari/collaboratori rimangono sempre lo swappoint, 20 volontarie che gestiscono circa 800 accessi all'anno, la giornata della Colletta Alimentare oltre 40 volontari suddivisi su 5 supermercati con una raccolta di 3500kg di generi alimentari e il confezionamento e consegna dei pacchi mensili, circa 45. Una quindicina i volontari che gestiscono il grosso lavoro che da sempre comporta questa attività. Confermato, sempre in collaborazione con il Comune di Agordo il pedibus nella giornata del mercoledì, anche qui parecchi i volontari impegnati. La novità del 2019 è stato l'accoglimento di un altro gruppetto di volontarie, conosciuto con il nome de La Forza delle Donne, che realizza manufatti artigianali e poi partecipa a svariati mercatini in provincia. Il ricavato è di volta in volta donato ad altre realtà del volontariato ed Associazioni.
2. Il Presidente dà lettura del Bilancio consuntivo 2019 che alla voce entrate riporta: € 3381,72 di avanzo anno precedente, € 510 da quote associative, € 1490 contributi dai Comuni di Agordo e Voltago, € 850,93 proventi dal 5 per 1000, € 2723 il ricavato dei mercatini e € 400 donazioni da privati. Per un totale di entrate di € 5.973,93. Le uscite si suddividono in: € 451 assicurazione volontari, € 658,59 acquisto materiali di consumo, € 50.33 utenze, € 81.74 costi C/C, € 286,56 beni durevoli € 338,55 aiuti a soggetti

svantaggiati sotto forma di pagamento bollette e utenze, € 1400 donazioni ad altre associazioni. Per un totale di uscite di € 3.251,44. Il bilancio si chiude quindi con un utile di € 6.104,21. **Messo in votazione il bilancio è approvato all'unanimità.**

3. Di seguito veloce lettura del bilancio di previsione 2019 che ricalca a grandi linee quanto visto nell'anno precedente, in quanto le attività previste sono le stesse e quindi i costi e le entrate molto simili. **Messo in votazione il bilancio è approvato all'unanimità.**
4. Il Presidente spiega ai presenti che le sostanziali e numerose modifiche allo Statuto si sono rese necessarie in ottemperanza all'entrata in vigore della legge 117/2017 sul riordino del Terzo Settore. Il mancato adeguamento dello Statuto avrebbe precluso la possibilità di iscrizione ai Registri Regionali e Nazionali e la conseguente impossibilità di richiedere contributi. **Vengono letti integralmente i 33 articoli che compongono lo Statuto con particolare evidenza sulle modifiche apportate.** Dopo avere risposto ad alcune domande specifiche da parte dei soci su determinati articoli, il testo del nuovo Statuto è messo in votazione, **viene approvato all'unanimità dai presenti.**
5. Non ci sono comunicazioni.

Null'altro essendovi da discutere, alle ore 17,00 l'Assemblea Straordinaria si conclude.

Il Presidente Scussel Carlo



Il verbalizzante Campedel Fabrizio



ALLEGATI: ~~relazione del Presidente, Bilancio Consuntivo, Bilancio di Previsione, testo nuovo Statuto.~~

SI ACCIECA SOLO LO STATUTO



STATUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI AGORDINI SAN MARTINO ODV

• Art.1: **(Denominazione e sede)**

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: VOLONTARI AGORDINI SAN MARTINO ODV. Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in via Cal delle Mule n°16 nel Comune di Agordo (BL).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà aprire altre sedi, anche in collaborazione con altre Associazioni di volontariato aventi identico scopo.

• Art.2: **(Statuto)**

L'organizzazione di volontariato VOLONTARI AGORDINI SAN MARTINO ODV è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

• Art.3: **(Efficacia dello statuto)**

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art.4: **(Interpretazione dello statuto)**

Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art.5: **(Finalità)**

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e persegue esclusivamente finalità di solidarietà umana con l'obiettivo di essere strumento di presenza sociale, per la realizzazione di un'autentica solidarietà tra uomini.

L'associazione si propone pertanto di svolgere le seguenti attività:

- 1) diffondere la cultura della pace, della solidarietà e la piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, anche attraverso apposite iniziative sociali e/o culturali, promuovere ed organizzare la raccolta di viveri, vestiario, farmaci, elargizioni di contributi e aiuti in genere a favore di realtà bisognose o colpite da gravi calamità;
- 2) favorire i giovani e le fasce sociali più deboli ed emarginate;
- 3) promuovere in generale iniziative di solidarietà nei confronti di persone in difficoltà.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e sono, ai sensi dell'art. 5 c. 1 del Dlgs 117/2017:

- a). beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- b). interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzano in:

1. Cessione gratuita di alimenti,
2. Erogazione di denaro e beni a soggetti svantaggiati,
3. Cessione gratuita di abiti usati a soggetti svantaggiati,
4. Beneficenza,
5. Raccolte fondi con cessione di beni di modico valore.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con l'apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della regione Veneto.

Art.6 (Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'aspirante associato può entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Art.7(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati all'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, prevista.
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo articolo 31;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 117/17 e s.m.i..

Gli associati all'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

Art.8 (volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualifica di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi di tipo forfettario.

Art.9 (Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere

escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Art.10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci,
- Consiglio direttivo,
- Presidente,
- Organo di controllo,

- Organo di revisione.
- Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art.11 (L'Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti gli associati all'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega

scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i associati.

Art.12 (Compiti dell'Assemblea)

- Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- Approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sull'esclusione degli associati;
- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art.13 (Convocazione)

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi, su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione oppure mediante l'uso dei moderni mezzi di comunicazione.

Art.14 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Art.15 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'associazione con la presenza di almeno la metà più 1 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art.16 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di minimo 3 (tre) a massimo 7 (sette) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 3 (tre) e può venire rieletto per 5 mandati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti il Consiglio.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare tra gli altri compiti:

- Amministra l'organizzazione,
- Attua le deliberazioni dell'assemblea,
- Predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- Predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione del Runts, Disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- disciplina l'ammissione degli associati;
- Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.17 (Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria

amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art.18 (organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento,
 - Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
 - Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.19 (organo di revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art.20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- Quote associative;
- contributi pubblici o privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario e devono essere utilizzati in armonia con le finalità statutarie.

Art.21 (I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Art.22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo dell'utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art.23 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del DLgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art.24 (Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art.25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del segretario, presso la sede dell'organizzazione.

Art.26 (personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito, nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017

Art.27 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art.28 (**Responsabilità della organizzazione**)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art.29 (**Assicurazione dell'organizzazione**)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità

contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art.30 (**devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento**)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art.31 (**Libri sociali**)

- il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro (30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art.32 (**Disposizioni finali**)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art.33 (**norma transitoria**)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione nel Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/2017 in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies D.L. 148/2017 la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo x del D. Lgs 117/2017.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, il via automatica e sarà spendibile nei rapporti con terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.



Registrato a Belluno il	30 SET. 2020
n. 1328 serie 3	Liquidati € /
ESENTE	

IL FUNZIONARIO
Giovanna Veduggia